



Comune di Gallio

Provincia di Vicenza

Via Roma, 2

P.IVA 00174060244 C.F. 84001130248

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU ANNO 2022

ALIQUOTE IMU

AREE EDIFICABILI	10,6 PER MILLE
IMMOBILI A DISPOSIZIONE	10,6 PER MILLE
IMMOBILI IN CAT "D"	7,6 PER MILLE
IMMOBILI DATI IN COMODATO GRATUITO PRIMO GRADO	4,6 PER MILLE
IMMOBILI IN CAT. C1,A10,B4,C3 IN ATTIVITA'	4,6 PER MILLE
IMMOBILI POSSEDUTI DA SOGGETTI ISCRITTI ALL'AIRE	4,6 PER MILLE
IMMOBILI AD USO ABITATIVO LOCATI A RESIDENTI CON CONTRATTO	5,6 PER MILLE

ABITAZIONE PRINCIPALE

I coniugi non legalmente separati che hanno stabilito la residenza anagrafica in due immobili diversi devono decidere su quale dei due intendono fruire dell'agevolazione IMU "prima casa". L'esenzione IMU sull'abitazione principale si può applicare solamente su un immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare, indipendentemente dal fatto che la residenza anagrafica e la dimora abituale dei coniugi siano o meno nello stesso Comune.

Ciò vale sia nel caso di immobili siti nello stesso Comune, sia di immobili in Comuni diversi.

Per beneficiare dell'esenzione è necessario presentare Dichiarazione IMU in cui specificare quale sia l'immobile da intendersi quale abitazione principale, barrare il campo Esenzione e riportare nelle annotazioni la seguente motivazione: "Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019".

Sono equiparate all'abitazione principale:

- 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 2) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

RIDUZIONE AL 50% BASE IMPONIBILE CON OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1)UNITA' IMMOBILIARI, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23

2)FABBRICATI INAGIBILI/INABITABILI L'aliquota è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

ESENZIONI 2022

Sono esenti (con obbligo dichiarativo):

- 1)gli immobili Categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;
- 2)i beni merce ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, non locati, finché rientrano in questa condizione.

PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO

A decorrere dall'anno 2020 non sono più considerate abitazione principale e relative pertinenze le unità immobiliari possedute da cittadini italiani iscritti all'AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza; di conseguenza l'aliquota da applicare è pari al 4,6 per mille.

Per l'anno 2022 è prevista la riduzione del 37,5% per cui l'aliquota da applicare è dell'1,72 per mille.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento dev'essere effettuato esclusivamente a mezzo del modello F24, indicando nello stesso i seguenti codici:

CODICE COMUNE	D882			
CODICI TRIBUTO				
ABITAZIONE PRINCIPALE	3912	(solo	per	categorie
A/1,A/8,A/9)	ALTRI FABBRICATI	3918		
AREE FABBRICABILI	3916			

SCADENZE

16/06/2022 (ACCONTO) – 16/12/2022 (SALDO)